

---

---

## LE PRIME ILLUSTRAZIONI

DELLA COSIDDETTA

# “PETIZIONE DI DIONYSIA,,

---

La luce vivissima che sul mondo antico vengono quotidianamente gettando i papiri, alla cui pubblicazione attende in Inghilterra, in Germania, in Austria, nella Svizzera una valorosa schiera di scienziati, s'è fatta recentemente più intensa per la scoperta d'un documento destinato a lasciar di sè tracce notevolissime, e durature altresì, come accade di quasi tutti questi preziosi papiri, a cui oggi la scienza volge curiosa ed ansiosa lo sguardo.

Perocchè egli è da codesti papiri - i quali a migliaia si vanno raccogliendo nei musei e nelle biblioteche degli Stati più colti d'Europa, ad eccezione dell'Italia nostra, e si vanno con cura e spese non lievi pubblicando - è da questi preziosi documenti che omai la scienza non delle pure antichità soltanto, ma della storia e del diritto altresì deve aspettarsi le più importanti scoperte. Tutta la vita antica vi è scolpita, nelle sue varie manifestazioni economiche, morali, giuridiche, in tutte le forme del pensiero e dell'azione; e vi è scolpita viva e palpitante, così come fu realmente vissuta, non oscurata o affievolita dalla penna dello storico, il quale, quando sia scrupolosamente coscienzioso, è pur sempre come il pittore che voglia ritrarre lo scintillio dei raggi solari. In quei documenti parlano coloro che vissero di quella vita: non è più il cronista che registra gli avvenimenti o lo storico che narra riassumendoli; son le parti che scrivono e su quei documenti consacrano, senza preconcetti, il loro pensiero. E gl'istituti, i costumi, le leggi, le consuetudini, ne saltano fuori, ritratti dal vero, nella loro quotidiana applicazione, con una serie di notizie, che spesso riconfermano i risultati già acquisiti alla scienza, spesso disvelano nella

semplicità della loro enunciazione tutto un mondo nuovo e sconosciuto.

A questa fonte, che si promette inesauribile di gradite ed inaspettate sorprese, è rivolta oggi la scienza. Ad essa attingono omai a larga mano i dotti stranieri: e i saggi che sin qui se ne sono avuti han dimostrato come lo studioso del diritto antico, sia pubblico sia privato, non possa più fare a meno di dedicarvi le sue cure e la sua attenzione.

Il documento su cui abbiamo richiamato i lettori del *Bullettino* è venuto fuori da quel ricchissimo materiale di papiri, che i signori Grenfell e Hunt hanno con assidue cure raccolto sul luogo dell'antica Oxyrhynchus ed ora vanno pubblicando ed illustrando in Londra nell'opera *The Oxyrhynchus-papiri* (London, 1898, 1899). Esso s'è rivelato sin dal principio di così alta importanza, da superare tutti gli altri documenti fin qui pubblicati nelle varie collezioni di papiri di quell'epoca.

Trattasi di un grande papiro, dell'anno 186 d. C., scritto su non meno di nove colonne di 28 a 30 cent., delle quali le prime tre e l'ultima sono purtroppo illeggibili, la quarta e la quinta molto danneggiate e con gravissime e frequenti lacune. Sul *verso* esso reca scritto il V libro dell'Iliade: pare che coloro i quali ne fecero uso non tenessero in alcun conto la scrittura del *recto*, perchè tutto dimostra come all'opera omerica si sia unicamente badato nella conservazione di esso. Sicchè il prezioso documento appare sciupato anche nelle parti meglio conservate, e per di più mozzato nella sua altezza.

I primi che ne tentarono la lettura furono appunto Grenfell ed Hunt. Ma non ostante l'uso di poderosi e perfetti reagenti chimici, gli editori dovettero limitarsi a pubblicarne le sole colonne IV a VIII (v. *Oxyrhynchus-papyri*, II, p. 152-164), che per buona sorte però sembrano costituirne la parte più importante, con un notevole commento ed un ampio apparato di note antiche (ib., p. 164-180).

A loro han fatto seguito con interessanti illustrazioni e con qualche revisione nella lettura il Mitteis (*Neue Rechtsurkunden aus Oxyrhynchus* nell'*Archiv für Papyrusforschung*, I, p. 179-199, 344-354), il Naber (*Observatiunculæ ad papyros iuridicæ*, ib. p. 313-327) e il Gradenwitz (*Zur «Petition of Dionysia»*, ib. p. 328-335).

Rinviando pertanto i lettori del *Bullettino* al testo che più sopra è ristampato insieme con una traduzione latina, riassumeremo qui brevemente le prime illustrazioni contenute nei citati articoli, incominciando da quello più ampio del Mitteis.



I. L'atto conservato nel prezioso papiro è una istanza giudiziale (e di qui il nome di *petitio* che gli hanno dato i primi editori), presentata al magistrato di Oxyrhynchos, Pomponius Faustinus, da una certa Dionysia, moglie ad un egiziano Horion. L'azione si svolge tra costei e il padre suo, Chairemon, che l'ha convenuta in giudizio. E l'istanza non è altro che una vera e propria memoria defensionale della figlia, a cui probabilmente il giudice aveva ordinato di presentare un esposto dettagliato e completo di tutti i fatti della causa sin lì svoltisi. Sicchè la *petitio* è come un compendio di tutto il processo, del quale riassume i singoli stadi riportando le ragioni *hinc inde* addotte dalle parti, le disposizioni di legge, gli editti e i responsi dei giureconsulti da queste invocati a sostegno delle loro ragioni, i provvedimenti presi nei vari stadi della causa: un riassunto di fatto e di diritto, che informi il magistrato su tutto quanto è sin lì avvenuto e lo metta in condizione di poter definitivamente giudicare.

Pare, per quanto se ne può capire, che Chairemon abbia dato in dote alla figlia una certa proprietà (ὀψία), ritenendone però per sè il godimento, e che essendo poi perseguitato da un creditore, Dionysia e sua madre (forse perchè costei aveva concorso col padre a costituir la dote alla figlia (?)) acconsentono, per calmare il creditore, a dare in pegno a costui quei beni. Come da questo presupposto nasca una contesa tra il padre da un canto e la figlia cui dan ragione la madre e Horion dall'altro, non è dato comprendere. Sembra però che Chairemon, perduta su questo primo punto la lite o quanto meno vista infondata la propria azione, avendo Dionysia provato come i diritti che le competevano su quei beni fossero assicurati da una regolare iscrizione sui libri catastrali, - si rivolga contro il genero chiedendo la separazione dei coniugi, onde ottenere per questa via quella restituzione dei beni che col primo mezzo non aveva potuto conseguire. E tale domanda egli basa su una disposizione del diritto locale, che dava al padre facoltà di sciogliere

in ogni tempo il matrimonio della figlia. Ma contro di essa si difende Dionysia, affermando che le donne maggiorenni non possano esser sottratte, nolenti, al loro marito.

Comunque sia dell'azione e dei suoi presupposti, egli è certo che tre punti sono particolarmente importanti nella *petitio*, per la novità delle notizie che se ne rilevano.

Il primo riguarda unicamente la procedura. Secondo questa par che non fosse possibile opporre ad un'azione con contenuto di diritto patrimoniale azioni di altra natura. Contro l'azione intentata da Chairemon per la separazione dei coniugi e la restituzione della figlia da parte di Horion, Dionysia eccepisce non esser lecito opporsi ai giudizi patrimoniali col pretesto di altre azioni di natura diversa (οὐδ' ἐφεῖται ἐπὶ προφάνει ἐτέρων ἐγκλημάτων φεύγειν τὰς χρηματικὰς δίκας). Nel giudizio diretto ad un oggetto puramente patrimoniale (χρηματικὴ δίκη), qual'era appunto quello intentato relativamente alla proprietà dei beni, non potevasi adunque, secondo quanto asserisce Dionysia, introdurre un'azione di natura così diversa, come quella che mirava ad ottenere lo scioglimento del matrimonio.

In tutto il resto del documento però nessun altro accenno si ha a questa eccezione e al fondamento di essa. Resta quindi assai dubbio quali siano il valore e la natura della eccezione di rito sollevata da Dionysia, nè, per ora almeno, è possibile fondarvi sopra serie induzioni.

Di gran lunga più interessante (e su di essa perciò più particolarmente s'intrattiene il Mitteis) è quella parte del frammento, in cui a proposito dei diritti spettanti alla figlia sui beni che il padre le aveva donato, si discute della iscrizione dei fondi e dei diritti reali sui libri catastali, e si danno nuove ed inaspettate notizie circa l'ordinamento catastale e fondiario nell'Egitto greco-romano.

La iscrizione o intavolazione dei diritti reali nella βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων (*archivio delle proprietà*) assicurava, come risulta da ciò che afferma Dionysia, una piena sicurezza ed una perfetta inoppugnabilità dei diritti stessi a favore del titolare.

E a sostegno di questo assunto sono riportati gli editti del prefetto *Marcus Mettius Rufus* (del tempo di Domiziano) e di *Flavius Sulpicius Similis*.

Il primo dei due editti ci rivela appunto la esistenza antica di un completo e perfetto ordinamento sulla pubblicità dei possessi fondiari

e di ogni altro diritto reale, raggiunta mediante la iscrizione. Mettius Rufus infatti, constatata innanzi tutto come da molto tempo non siasi più dai cittadini osservata la regolare iscrizione dei diritti reali nella βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων, ordinata già da più antiche disposizioni, e come da ciò sia nata una deplorable confusione. E quindi ordina che tutti i possessori iscrivano entro sei mesi nella βιβλιοθήκη i loro diritti di proprietà o comunque i loro diritti reali, e i creditori ipotecari i loro crediti gravanti sui fondi, presentando ciascuno i titoli relativi. Lo stesso obbligo di iscrizione è imposto alla moglie pel possesso dei beni maritali e ai figli cui spetti la proprietà su quei beni dei genitori sui quali costoro non si son riservati che il godimento. E tutto ciò, aggiunge il prefetto, si richiede affinché i contraenti (i terzi) non siano dalla ignoranza circa la esistenza dei diritti altrui tratti in inganno (ἵνα οἱ συναλλάσσοντες μὴ κατ' ἄγνοϊαν ἐνεθροβούνται).

La βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων è il catasto della proprietà immobiliare sia rustica sia urbana, destinato al servizio non già soltanto del diritto privato, in quanto rappresentava lo stato attuale delle singole proprietà, ma del diritto pubblico altresì, poichè esso costituiva anche il libro delle imposte fondiari. Tale βιβλιοθήκη esisteva in ogni circoscrizione; ed una eravene certamente in Oxyrhyncos.

Accanto a questo catasto generale, diretto e custodito da (forse due) βιβλιοφύλακες, pare vi fossero anche parziali e più ristretti catasti, particolari ai singoli centri minori (detti normalmente γραφεῖον, forse anche μνημονεῖον), dei quali la βιβλιοθήκη non era che l'insieme, restando però a questa la direzione e la sorveglianza dei catasti minori, in modo che non potessero in questi ultimi introdursi modificazioni se non prima ordinate o ammesse dai βιβλιοφύλακες. E così, mentre rimaneva eliminata ogni possibilità di discordanza tra gli uni e l'altro, era resa agevole ai cittadini anche dei centri minori la consultazione dei libri pubblici e l'accertamento delle singole proprietà nonchè dei pesi e delle imposte che le gravavano.

Su questi catasti venivano fissate dall'amministrazione fiscale le imposte pei singoli iscritti. Nè - come si era da alcuni ritenuto - procedevasi ogni anno all'aggiornamento di essi. Le dichiarazioni annuali avevano luogo soltanto per la proprietà mobiliare. Esse non usavansi per quella immobiliare, perocchè, essendo obbligo per tutti la denuncia immediata delle alienazioni, il catasto veniva quotidiana-

mente aggiornato mercè siffatte denunzie. Solo in casi eccezionali erano ordinate revisioni generali (*ἀπογραφή*), come quella appunto prescritta da Mettius Rufus.

Come i possessori dovevano denunciare (*ἀπογράφεσθαι*) la proprietà, così i creditori (non i possessori, come pare ritenga il Mitteis) eran tenuti a dichiarar le loro ipoteche, e ciascun altro i diritti ch'egli avesse sui fondi altrui.

Κελεύω - prescrive Mettius Rufus - *πάντας τοὺς κτήτορας ἐν τοῖς μηνῶν ἕξ ὑπογράφασθαι τὴν ἰδίαν κτῆσιν εἰς τὴν τῶν ἐγκτήσεων βιβλιοθήκην καὶ τοὺς δανειστάς ἅς ἐὰν ἔχωσι ὑποθήκας καὶ τοὺς ἄλλους ὅσα ἐὰν ἔχωσι δίκαια.* - La prescrizione del prefetto corrisponde perfettamente, come in tante altre sue parti, a quanto suol praticarsi anche oggidì, e a quella che è la regola generale di qualsiasi catasto o libro fondiario.

Le ipoteche, così dichiarate, venivano iscritte, secondo quanto ritiene giustamente il Mitteis, come oggetti per sè stanti ed indipendenti della intavolazione. Ciò è sicuro almeno per il pegno che il marito costituiva alla moglie sui propri beni e per la nuda proprietà (*κτῆσις*) che veniva ai figli assegnata sui beni paterni, dei quali il padre conservava l'uso (*κρήσις*). È quindi a supporre che lo stesso avvenisse anche per le ipoteche convenzionali.

Il libro catastale però non faceva, nonostante tale perfetto ordinamento, piena fede giuridica, in particolar modo rispetto alle servitù ed ai pesi che non vi figurassero iscritti. Sicchè non pare che codesti diritti divenissero, sol perchè non iscritti, inefficaci anche di fronte all'acquirente di buona fede. Tuttavia esso era la base di tutte le contrattazioni relative alle alienazioni degli immobili, perocchè ai suoi risultati si guardava dalle parti nelle vendite e in qualsiasi altro negozio.

Le norme adottate per la iscrizione non son note nei loro particolari. È certo che i *βιβλιοφύλακες* dovevano accordar la iscrizione o la variazione in catasto, sol quando il titolo presentato dalle parti e i presupposti del contratto che volevasi compiere corrispondessero allo stato del libro. Certo è altresì che altri uffici dovessero esservi oltre i *βιβλιοφύλακες* per le operazioni necessarie di un catasto, e non solo pel catasto generale o centrale (la *βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων*), ma anche per quelli minori e da questo dipendenti. Senonchè il Mitteis ritiene che tutti quelli che in questo e in altri papiri son rammentati (*γραφεῖον, μνη-*

μονεῖον ο μνήμονες, αγορανομεῖον ο αγορανόμοι, συναλλαγματογράφοι, ἀρχή ο ἀρχεῖον e probabilmente anche il Ναυτίον, di cui si parla in un editto del *praefectus Aegypti* dell' anno 127 a. C. e che dovrebbe identificarsi col γραφεῖον, mentre l' Ἀδριανὴ βιβλιοθήκη che vi è mentovata insieme dovrebbe identificarsi con la βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων) sieno una sola specie di uffici (appartenenti ai catasti locali), designati con nomi diversi. Solo egli crede, primo, che possano distinguersi l' αγορανομεῖον dal γραφεῖον, in quanto il primo sarebbe da riferirsi ai capoluoghi, il secondo sia a questi sia ai villaggi o città minori, pur essendo il γραφεῖον la stessa cosa che il μνημονεῖον, e le funzioni di tutti e tre questi uffici identiche, sebbene l' αγορανομεῖον ne avesse anche altre maggiori. Secondo, che da tutti si differenzino i συναλλαγματογράφοι i quali - diversamente dagli altri funzionari cui era affidata la tenuta del libro catastale - sarebbero stati destinati ad esercitare funzioni notarili nella compilazione degli *instrumenta*, che dovevano presentarsi al catasto per produrvi delle modificazioni nelle iscrizioni. Ma anche qui dubbi non lievi rimangono, perchè in qualche altro documento sembra si accenni alla medesima funzione esercitata dai μνήμονες.

Che cosa sia poi il καταλογεῖον non è dato stabilir con certezza: era forse un archivio, in cui conservavasi il giornale (ἐφημερίς), ed è possibile anche che fosse tutt' uno col γραφεῖον, col μνημονεῖον, ecc.

Secondo la ipotesi del Mitteis, la parte che voleva alienare un immobile, doveva dirigere alle autorità della βιβλιοθήκη una istanza, dichiarando quale specie di contratto essa avesse intenzione di compiere, ed indicando esattamente il fondo su cui doveva stipularsi il contratto. L' istanza veniva esaminata e legalizzata, e quindi era resa possibile una regolare alienazione, sol quando i dati e le premesse dell'atto si riscontrassero corrispondenti alle risultanze del catasto, e - probabilmente - dopo che erasi pagata l' imposta. Non che le autorità della βιβλιοθήκη autorizzassero esse l' alienazione dell' immobile o la costituzione di diritti reali a favore del contraente: le parti potevano, come non procedere più alla stipulazione dopo l' esame della loro istanza, così stipulare anche senza il preventivo esame da parte dei funzionari della βιβλιοθήκη. Ma in questo secondo caso il loro contratto non era regolare. La βιβλιοθήκη insomma non faceva altro che dichiarare esser possibile, secondo la istanza, procedere ad una *regolare* alienazione.

Sulla base di quella istanza pertanto iscrivevasi nel catasto la variazione; in linea però meramente provvisoria, perocchè la variazione diveniva definitiva, quando il negozio fosse stato realmente compiuto entro un determinato lasso di tempo. E questo dovevano appunto comunicare le parti alla *βιβλιοθήκη*, perchè essa potesse iscrivere come definitiva la prima iscrizione.

Tratterebbesi insomma di un annotamento provvisorio, una specie di «prenotazione» a favore del futuro acquirente (nei papiri si parla in questo senso di *μετέωροι οικονομίαι*), la quale doveva impedire che nel frattempo il proprietario vendesse ad altri ciò che aveva alienato a favore del primo, o comunque costituisse sull'immobile diritti reali o servitù, e specialmente ipoteche, in danno dell'altro contraente: un sistema che si avvicinerrebbe per molti lati ai moderni sistemi del *Grundbuch* tedesco ed austriaco.

Constatata la regolarità della istanza ed accordata dai *βιβλιοφύλακες* la registrazione in catasto dei diritti che il proprietario del fondo voleva sul medesimo costituire a favore altrui, le parti procedevano alla stipulazione definitiva del contratto alla presenza del *γραφεῖον*, il quale lo iscriveva (*ἀναγράφειν*) in apposito registro, dopo averne ottenuto una copia. Di quest'ultima annotazione veniva fatta menzione nel contratto stesso, il cui originale era deposto in un archivio.

In questo modo formavansi i «fogli» catastali (*δικαστρώματα*) - specie di fogli personali intestati a ciascun titolare (*ὄνομα*) e forse ordinati anche per città e per villaggi - i quali venivano rinnovati ogni cinque anni, in guisa che avvenuto un errore nelle registrazioni, questo poteva in un tempo non troppo lontano dall'avvenuta iscrizione essere facilmente rettificato.

Tale è la base su cui si fonda una parte della disputa tra Dionysia e il padre. Disputa che, come s'è visto, nelle parti leggibili del papiro apparisce accesa, e vivissima, intorno a tutt'altra questione: perocchè venuto meno il primo mezzo, Chairemon tenta di sottrarre la figlia Dionysia alla potestà del marito, sciogliendone il matrimonio. Al che la figlia si oppone, affermando non esservi alcuna legge la quale permetta al padre di togliere la figlia nolente al marito, o quanto meno, se una ve n'ha, non riferirsi alle figlie nate da matrimoni scritti e maritate con matrimonio scritto (*οὐδεὶς γὰρ νόμος ἀκούσας γυ-*

ναίικας ἀπ' ἀνδρῶν ἀποσπᾶν ἐφείησιν, εἰ δὲ καὶ ἔστιν τις, ἀλλ' οὐ πρὸς τὰς ἐξ ἔγγράφων γάμων γεγεννημένας καὶ ἔγγράφως γεγεννημένας).

Il matrimonio scritto (ἔγγραφος γάμος) era quello compiuto mediante la forma scritta, e perciò il più perfetto: esso è un contratto solenne con promessa di vita coniugale e con stipulazioni di natura patrimoniale. Che cosa fosse l' ἄγραφος γάμος - il matrimonio non scritto - è però molto dubbio. Il Mitteis ritiene che sia un semplice accordo, sia pure assicurato da un documento, ma tale tuttavia che le parti non vi assumano impegni duraturi. La presenza d'un documento scritto non basterebbe di per sè a fargli mutar natura e a renderlo perfetto, com' era appunto l' ἔγγραφος γάμος.

Ma il papiro di Dionysia non dà notizie sicure in proposito.

Se poi dallo stato di ἄγραφος γάμος fosse possibile passare a quello di ἔγγραφος γάμος, non è dato dir con certezza: è probabile che il decorso di un certo termine (forse un anno) rendesse perfetto il matrimonio non scritto. Ancor più dubbio è se ambedue le forme di matrimonio potessero coesistere, in altri termini se un uomo potesse avere, oltre la moglie del matrimonio perfetto, anche un'altra per matrimonio non scritto.

Altri due punti interessanti nota ancora il Mitteis in questa petizione, già dal Mommsen rilevati nella *Berliner Festgabe für H. Dernburg*.

Il primo si riferisce alla esistenza di una legge scritta egiziana, richiamata dal patrocinator di Chairemon. Il giudice che pare non abbia presente il testo della legge - forse un'antica legge locale - assegna un termine per la lettura di essa.

L'altro riguarda l'invocato responso del giurisperito (νομικός) Ulpios Dionysodoros: il che fa supporre che anche nelle provincie vi fossero dei giuristi con facoltà di responso - sebbene non *ex auctoritate principis*.



II. Interessanti osservazioni, che in parte integrano quelle del Mitteis, fa il Naber nel suo dotto e minuzioso articolo.

Egli constata come nella provincia egiziana non si potesse procedere ad alienazioni di proprietà, a manumissioni di schiavi, a costituzioni d'ipoteca, se non avesse preceduto la *censualis alienatio*,

ossia la trascrizione nei libri censuari. Dovevano dunque l'alienante o il futuro acquirente annunziare (*προσαγγέλλειν*) al *censitor* (cioè al *γραφεῖον*, al *μνημῶν*, ecc.) l'atto che essi andavano a compiere. In tal modo veniva assicurato anche il pagamento della imposta. Perocchè era obbligo per chiunque richiedesse l'*ἀγορανομεῖον* della sua opera per compilare un contratto, il provare con un documento o con testimonianze che l'imposta (*τὸ ἐγκύκλιον*) era stata pagata.

Accanto alla *βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων* - nella quale, oltre gl' immobili, si trascrivevano anche gli schiavi, secondo quanto osserva il Naber - esisteva anche una *δημοσία βιβλιοθήκη*, cui era affidato il censimento delle persone (*ἡ κατ' οἰκίαν ἀπογραφὴ*), il cui esemplare era conservato dal *κωμογραμματεὺς*. Dello stato dei fondi poteva pertanto dar contezza, oltre i *βιβλιοφύλακες*, anche il *κωμογραμματεὺς*.

Che se per caso un fondo fosse sfuggito ai precedenti accertamenti, vi si riparava colla denuncia che o gli acquirenti o gli eredi del proprietario dovevano presentare all' ufficio.

Per quel che riguarda la tecnica di queste operazioni, osserva il Naber che, presentata l'istanza (*προσαγγελία*) dalle parti, il *censitor* quando l'aveva riscontrata regolare, trasmetteva all'*ἀγορανομεῖον* la richiesta (*ἐπίσταλμα*) di darvi corso. L'*ἐπίσταλμα* poteva essere scritto o separatamente o a piè della istanza stessa.

Φ

III. Lo scritto del Gradenwitz è un tentativo di integrazione di alcune lacune, che presenta il papiro; integrazioni che, comunicate dall'autore al Grenfell, sono state da questo provate sull'originale stesso del documento e in parte accettate.

Il Gradenwitz legge:

alla colonna IV, 8: ἐκλεγομένην invece di ἐκλεγομένων;

alla riga 17: τῷ Ἀσκληπιδῆ [ἀπ]οδεδωκέναι invece di [ἀσκ...]  
π[ρα]... (..) δεδ[ωκ]έναι;

alla riga 26: γ[εγ]ενῆσθαι invece di ... (.) [απη]σθαι;

alla riga 32: τὰς [χορ]ηγίας invece di τ[αι]... [οντως].

Supplisce alla colonna V, 38 τὰδε [οἷς] ἔχεις τούτοις τοῖς δικαίους χρῆσθαι δύνασ<<θ>>αι; e alla riga 16 innanzi a ἐκ τῆς un ἀπεφῆναιτο o qualche cosa di simile.

Alla colonna V, 41 integra l'...αξ... con [ἀπ]αξ[ασθαι] e similmente alla colonna VI, 18 l'ἀπαξ con ἀπάξ[εται].

Alla colonna VI, 24 suppone και ἐπι τ[οῦ] μητρῴου ο τῆς μητρῴας οὐσίας... invece di και ἔπι(ε)ιτα [τῆ] μ[η]τρι ο...

Legge alla riga seguente (25) ἀπαλλ[αττ] o simile invece di ἀπ[εο]. E finalmente alla colonna VIII, 25 d'accordo col Grenfell, invece di διατ[αξι] legge διὰ τὸ και.

ROBERTO DE RUGGIERO.